

**La nostra qualità per la vostra sicurezza**

## LAVORARE INFORMATI

**NUMERO VERDE 800.731.988 ASSISTENZA CLIENTI**

Scheda n. 13 del 30.08.04 - Rev 1 del 31.10.05

- Oggetto:** Attrezzature di lavoro e attività lavorativa – Requisiti minimi.
- Rif. Legislativi:** **D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235**
- Scopo:** Scelta dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota – Formazione del personale.

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 recepisce la Direttiva Europea 2001/45/CE ed entrerà in vigore il 19 luglio 2005.

Il decreto individua i *“requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota”* (l'altezza è quella maggiore di 2.0 metri). Al datore di lavoro è prescritto l'obbligo di scegliere l'attrezzatura di lavoro più consona a garantire e mantenere sicure le condizioni di lavoro, dando priorità a tutte le protezioni collettive rispetto a quelle individuali. La scelta deve essere correlata alla funzione e alla natura dei lavori da eseguire, per cui l'uso ad esempio di una scala a pioli sarà consentito solo a condizione che l'impiego di una attrezzatura maggiormente sicura non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio oggettivo, o della breve durata d'uso oppure dall'impossibilità di modificare l'opera fissa.

In relazione al ponteggio, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere, o di far redigere da persona competente, un *“Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio”*. Tale piano, unitamente a specifico progetto per schemi speciali (cioè per schemi non presenti nell'Allegato A delle autorizzazioni Ministeriali – D.P.R 164/1956 -) e ad altre eventuali istruzioni, sarà messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e degli operatori incaricati al montaggio/smontaggio.

Gli operatori incaricati, devono avere ricevuto una specifica e adeguata formazione circa le attività da loro svolte. Il grado di preparazione teorica e pratica risulterà da un attestato di frequenza obbligatoria, di corsi di formazione appositamente istituiti.

Per i lavoratori che alla data del 19 luglio 2005, potranno dimostrare di aver svolto per almeno due anni l'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, è prevista una deroga: l'entrata in vigore del decreto infatti per loro viene spostato di due anni (19 luglio 2007). Anche per i preposti l'entrata in vigore del decreto viene spostato di due anni a condizione però che la loro specifica anzianità professionale sia almeno di tre anni.

Alle Regioni e alle Province Autonome spetta in compito di individuare i soggetti formatori.

**31.10.2005.-** Ricordiamo che il Decreto 8 luglio 2003, n. 235 introduce in Italia l'obbligo di progettare il montaggio del ponteggio, attraverso la redazione di veri e propri *“piani”* operativi non generici, ma riferiti alla peculiarità di ogni singolo cantiere e di ogni singola installazione.- A tal riguardo, ci permettiamo di segnalare il volume dal titolo *“Nuova enciclopedia del ponteggio”* scritto dall'Ing. Luigi Galli. Il testo si rivolge a tutti gli operatori del settore dei ponteggi metallici fissi che operano in regime di qualità, rappresentando un sicuro riferimento per un corretto svolgimento delle analisi di fattibilità.- Il libro, che ha un costo di copertina di 60 €, viene messo a disposizione dei nostri clienti con uno sconto proporzionato alle quantità delle prenotazioni che il nostro ufficio riceverà.

Per la prenotazione chiamare il nostro numero verde oppure il numero diretto 02.2542273.